



SENT. n. 47/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo FLOREANI

Presidente

Alessandro BENIGNI

Consigliere

Patrizia ESPOSITO

Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21555 del registro di Segreteria, ad

istanza della Procura regionale presso la Sezione, nei confronti di:

Morbelli Raffaello, nato a Genova il 13 dicembre 1970, rappresentato e difeso

dall'avv. Francesco Viscioto del foro di Genova, presso e nel cui studio in

Genova, via Innocenzo Frugoni, n. 11/6 ha eletto domicilio, con indirizzo p.e.c.

francesco.viscioto@ordineavvgenova.it;

Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c. - codice di giustizia contabile).

Visti gli atti e i documenti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 27 febbraio 2025, il primo referendario

relatore Patrizia Esposito, il pubblico ministero in persona del sostituto procu-

ratore generale Silvio Ronci, l'avv. Francesco Viscioto per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

	1. Con atto di citazione, depositato il 3 ottobre 2024, il Procuratore regionale	
	ha convenuto in giudizio Raffaello Morbelli, assistente capo coordinatore ad-	
	detto agli affari generali e segreteria della Polizia di Stato, in servizio presso il	
	compartimento Polfer Liguria in qualità di autista, per l'illecito utilizzo di vei-	
	coli di servizio al fine di soddisfare esigenze personali del suo dirigente supe-	
	riore, mediante false attestazioni circa la realizzazione di asserite missioni fuori	
	sede, a far tempo dal 10 ottobre 2014 e fino all'8 luglio 2019, oltre che per il	
	conseguente danno all'immagine, chiedendone la condanna a titolo di dolo al	
	pagamento della complessiva somma di €. 10.045,29 (di cui €. 3.348,43 per il	
	danno patrimoniale diretto da peculato ed €. 6.696,86 per danno all'immagine),	
	oltre accessori e spese di giudizio, in favore del Ministero dell'interno.	
	La Procura regionale ha esposto che:	
	a) erano stati definiti con sentenze di questa Sezione giurisdizionale del 1 feb-	
	braio 2024 n. 5 e 10 maggio 2023 n. 44, entrambe appellate da parte della Pro-	
	cura, i procedimenti che erano stati aperti a seguito di varie pubblicazioni a	
	mezzo stampa, in relazione ai fatti di reato oggetto di contestazione da parte	
	della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, segnatamente di	
	peculato, falso e truffa in danno della Polizia di Stato, rispettivamente nei con-	
	fronti del Morbelli, per l'indebito esborso di compensi ed indennizzi straordi-	
	nari non spettanti, oltre che per il danno all'immagine (sussunto nell'ambito	
	dell'art 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001), nonché del dirigente superiore	
	Pasquale Di Donato, a titolo di danno sia patrimoniale che all'immagine;	
	b) con nota del 14 novembre 2023 era pervenuta comunicazione di cancelleria	
	della sentenza della Corte di Appello di Genova, Sez. II penale, 20 dicembre	
	2022 - 28 febbraio 2023 n. 2976, pronuncia che, in parziale riforma della	
	2	

	sentenza di primo grado (Tribunale di Genova 3 febbraio 2022 n. 294), appel-	
	lata sia dal Procuratore della Repubblica che dell'imputato, aveva dichiarato	
	quest'ultimo colpevole, in relazione a n. 166 distinti episodi, oltre che di	
	"truffa" a danno della Polizia di Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, c.p.; sub	
	F), anche del reato ascritto al capo A), riqualficato ai sensi degli artt. 110, 81	
	cpv. e 314, secondo comma, c.p. e riqualficato il reato ascritto al capo E) ai	
	sensi degli artt. 110, 81 cpv. e 483 c.p. ("falsità ideologica commessa dal pri-	
	vato in atto pubblico"), riconoscendo le attenuanti generiche e la continuazione	
	tra i reati, con condanna alla pena di anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione;	
	c) la Corte di cassazione, con sentenza del 25 ottobre 2023 - 3 gennaio 2024 n.	
	210, aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso la citata sentenza d'ap-	
	pello, rendendo irrevocabile la decisione, come attestato dalla cancelleria;	
	d) la domanda era limitata alla condotta sfociata nel reato di peculato giudicato	
	pienamente sussistente dal giudice d'appello (al contrario di quanto aveva ri-	
	tenuto il giudice penale di primo grado) e oggetto di accertamento irrevocabile	
	(di cui al capo di imputazione sub A), al fine di richiedere la condanna anche	
	per l'ammontare complessivo del danno patrimoniale scaturente dall'indebito	
	utilizzo dell'auto di servizio per transiti stradali e autostradali, nonché del re-	
	lativo carburante, per €. 3.348,43, in relazione all'asserito svolgimento di atti-	
	vità istituzionale in realtà mai espletata, mediante la rappresentazione di un	
	quadro fattuale inesistente (missioni istituzionali fuori sede), funzionale a con-	
	sentire al dirigente di perseguire i propri illeciti interessi personali (rientro nella	
	città di Sassari mediante raggiungimento degli scali aeroportuali siti in territo-	
	rio lombardo ovvero toscano), addebito che doveva aggiungersi a quello già	
	oggetto di condanna da parte della Sezione a titolo di emolumenti illeciti (sent.	
	3	

	cit. n. 5/2024), importi complessivamente corrispondenti a quelli già assogget-	
	tati a confisca penale per €. 12.427,59 (appunto per € 3.348,43+9.079,16);	
	e) relativamente al danno all'immagine, è stato rilevato che l'istituto era con-	
	solidato nella giurisprudenza contabile e, nella specie, consistente nella lesione	
	di un bene immateriale, in termini di perdita di credibilità ed affidabilità	
	dell'istituzione di riferimento a seguito dei comportamenti delittuosi estrema-	
	mente gravi e di rilevante disvalore sociale posti in essere dal convenuto, che	
	avevano ingenerato nell'opinione pubblica sentimenti di sfiducia e sconcerto,	
	dovendo farsi riferimento al criterio del c.d. <i>doppio dell'utilità illecitamente</i>	
	<i>percepita</i> posto dall'art. 1, comma 1- <i>sexies</i> , della legge 14 gennaio 1994, n.	
	20, risultando applicabile l'art. 1 (comma 62) della legge 6 novembre 2012,	
	n.190, in ragione della collocazione temporale dei fatti (compresi tra il 2014	
	ed il 2019), pertanto, da quantificarsi nella misura di €. 6.696,86, da gravare	
	della rivalutazione dal passaggio in giudicato della sentenza (25 ottobre 2023),	
	di talché il totale del danno, per parte capitale, ammontava ad €. 10.045,29;	
	f) emesso l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c., notificato in data 14	
	marzo 2024, la parte aveva presentato deduzioni difensive, ritenute superabili,	
	per cui veniva confermato in citazione l'addebito del danno così quantificato.	
	2. Con decreto presidenziale dell'8 ottobre 2024 è stata fissata la pubblica	
	udienza odierna per la discussione del giudizio, assegnando a tutto il giorno 7	
	febbraio 2025 il termine utile per la costituzione del convenuto, che avveniva	
	con comparsa in pari data, <i>in limine</i> rispetto al termine fissato.	
	Egli ha contestato integralmente il libello introduttivo, evidenziando il proprio	
	stato di servizio, <i>che comprende da tempo, ormai, valutazioni annuali sempre</i>	
	<i>massime, stato disciplinare immune da qualsivoglia sanzione, e riconoscimenti</i>	
	4	

	<i>premiali per lodevole servizio</i> , ed ha insistito, in via principale, per la reiezione	
	della domanda poiché infondata in fatto e diritto, e, in subordine, per la sua	
	rideterminazione, riducendo il risarcimento per il danno patrimoniale ed <i>esclu-</i>	
	<i>dendo il risarcimento per il danno all'immagine</i> , svolgendo diversi argomenti.	
	a) Ha sostenuto, innanzitutto, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del	
	dolo, dal momento che sarebbe anzi chiaramente emersa nella vicenda la pro-	
	pria <i>sudditanza psicologica</i> rispetto al superiore gerarchico Di Donato, “mas-	
	sima autorità nel Compartimento” e concorrente nel reato, che avrebbe inciso	
	sulla coscienza e volontà dell'azione dannosa, richiamando il contenuto nella	
	sentenza del Tribunale di Genova, che l'aveva mandato assolto in primo grado	
	dal reato di peculato, per mancanza di prova certa sull'elemento soggettivo.	
	b) Ha invocato, altresì, l'autonomia del giudizio contabile dal momento che il	
	vincolo del giudicato non avrebbe investito l'elemento soggettivo doloso del	
	peculato d'uso, derubricabile a colpa grave in assenza di prova della volizione	
	dell'evento, stante l'assenza di ogni autonomo potere decisionale da parte del	
	convenuto, con conseguente ammissibilità dell'esercizio del potere riduttivo.	
	c) Ha contestato, infine, l'esistenza del danno all'immagine sostenendo che la	
	Procura non avrebbe provato il discredito e la perdita di fiducia subita dall'am-	
	ministrazione in conseguenza dei fatti illeciti costituenti reato, osservando che	
	<i>l'isolata e geograficamente localizzata pubblicazione di trafiletti giornalistici</i>	
	<i>sulla vicenda limitata ad un solo giorno</i> non avrebbe provocato un danno	
	all'immagine, citando la sentenza n. 44/2023 resa nei confronti del Di Donato,	
	nella quale era stata ritenuta non superata la soglia minima di lesività per il	
	danno all'immagine, in difetto di prova degli elementi oggettivi, soggettivi e	
	sociali richiesti dalla giurisprudenza a dimostrazione di tale voce di danno.	
	5	

	All'udienza del 27 febbraio 2025, le parti hanno sviluppato ulteriormente le	
	argomentazioni a sostegno delle rispettive posizioni e concluso come da ver-	
	bale in atti.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il giudizio è preordinato all'accertamento della fondatezza della pretesa risar-	
	citoria concernente un'ipotesi di danno erariale addebitato a titolo doloso a	
	Raffaello Morbelli, nella sua qualità di assistente capo coordinatore della Po-	
	lizia di Stato, in servizio presso la Polizia ferroviaria regionale (Polfer) della	
	Liguria come autista a disposizione dell'ex comandante Pasquale Di Donato,	
	per cui è stata chiesta la condanna al pagamento della complessiva somma di	
	€. 10.045,29 (di cui €. 3.348,43 per il danno patrimoniale diretto da peculato	
	ed €. 6.696,86 per danno all'immagine), oltre accessori e spese di giudizio, a	
	seguito della diffusione mediatica delle condotte illecite consistite nell'aver	
	utilizzato abusivamente il veicolo di servizio a disposizione per ragioni d'uffi-	
	cio e consumato carburante per coprire tratte stradali per ragioni personali del	
	dirigente, a far tempo dal 10 ottobre 2014 e fino all'8 luglio 2019.	
	1. In via preliminare, va affrontata la questione circa la sussistenza dell'intere-	
	resse e della legittimazione ad agire della Procura contabile, considerata l'esi-	
	stenza di un titolo esecutivo a favore dell'amministrazione danneggiata per il	
	recupero del credito corrispondente al danno patrimoniale azionato derivante	
	dalle sentenze di questa Sezione giurisdizionale 1° febbraio 2024 n. 5 e 10	
	maggio 2023 n. 44, le quali hanno definito le controversie per l'indebito	
	esborso di compensi ed indennizzi straordinari non spettanti [oltre che per il	
	danno all'immagine (sussunto esclusivamente per il Morbelli nell'alveo	
	6	

	disciplinare dei fenomeni di assenteismo fraudolento regolati dall'art 55 <i>quin-</i>	
	<i>quies</i> del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)], nonché per l'utilizzo illecito di veicoli	
	di servizio a carico del dirigente superiore Di Donato.	
	Per quanto riguarda, in particolare, il danno patrimoniale, la Sezione ha operato	
	una complessiva riduzione dell'addebito in entrambi i giudizi, prendendo a	
	base di calcolo gli oggettivi riscontri offerti dal rinvio a giudizio del pubblico	
	ministero penale, datato 9 marzo 2020 (e successivo decreto che aveva dispo-	
	sto il giudizio del 15 giugno 2021 <i>ex art.</i> 429 c.p.p.), con condanna del Di Do-	
	nato - che aveva beneficiato del patteggiamento <i>ex art.</i> 445, comma 1 <i>bis</i> c.p.p.	
	- per la somma di €. 24.140,97 (di cui €. 3.348,43 per il peculato del carburante	
	dell'auto di servizio ed €. 20.792,54 per compensi indebiti; importi parzial-	
	mente già risarciti, per cui la somma da integrare è stata quantificata in €. 18.998,05) e del convenuto Morbelli, il quale, invece, aveva proseguito l'ordi-	
	nario giudizio penale dibattimentale, per €. 9.079,165, corrispondenti ai com-	
	pensi ed indennizzi illeciti e non spettanti.	
	Da tale premessa, consegue che il danno patrimoniale diretto da peculato at-	
	tualmente fatto vale – pari ad €. 3.348,43 - risulta evidentemente ricompreso	
	nel <i>quantum</i> già addebitato a titolo di dolo al Di Donato (cfr. Sez. Liguria, n.	
	44/2023, cit.). Va tenuto presente che la Sezione, in quella sede, aveva rigettato	
	la richiesta di sospensione del processo fino alla definizione della vertenza pe-	
	nale a carico dell'autista Raffaello Morbelli.	
	Nelle ipotesi di obbligazioni solidali per responsabilità da fatto illecito, disci-	
	plinate dal codice civile (artt. 1292 ss. e 2055), la consolidata giurisprudenza	
	civile, seguita da quella contabile, ha ritenuto di escludere la sussistenza di	
	litisconsorzio necessario ed ammette la scissione del rapporto processuale; di	
	7	

	talché il creditore può agire separatamente convenendo in giudizio uno o solo	
	alcuni dei debitori per ottenerne il pagamento dell'intero, poiché tale obbliga-	
	zione determina la costituzione di tanti rapporti obbligatori quanti sono i con-	
	debitori.	
	In assenza di una stessa causa (art. 39 c.p.c.), almeno per la diversità dell'ele-	
	mento soggettivo di identificazione, risulta pertanto senz'altro ammissibile che	
	la pretesa risarcitoria nei confronti di una pluralità di soggetti ritenuti condebi-	
	tori solidali sia fatta valere con azioni distinte, non rinvenendosi alcuna norma	
	che, a pena di inammissibilità, imponga al pubblico ministero la contestuale	
	evocazione in giudizio dei presunti responsabili, non solo nei casi di responsa-	
	bilità colposa parziaria, ma anche in quelli di responsabilità dolosa solidale.	
	Segnatamente, nel caso di responsabilità solidale per concorso doloso nel fatto	
	illecito in fattispecie, applicato il suddetto canone ermeneutico alla domanda	
	medesima, il Collegio, in definitiva, considera sussistente l'interesse ad agire	
	ai fini dell'accertamento della corresponsabilità per il risarcimento dell'unita-	
	rio danno da reato, considerato che colui al quale è imputabile il fatto a titolo	
	di dolo si accolla tutte le conseguenze dannose della propria condotta (e di	
	quella altrui) ed è tenuto ad adempiere per l'intero, salva l'azione di regresso	
	verso gli altri coobbligati. Inoltre, ai fini della valutazione del regresso, in as-	
	senza di una ripartizione delle quote ideali di danno, senz'altro supplisce la	
	regola di automatica parità delle quote codificata nell'art. 1298, secondo	
	comma, c.c., la quale nell'illecito extracontrattuale trova ulteriore specifica-	
	zione nella presunzione <i>iuris tantum</i> di cui all'art. 2055, terzo comma, c.c.,	
	coerentemente anche con la regola di equivalenza delle cause ex art. 41, primo	
	comma, c.p. (v. Cass., Sez. VI 10 febbraio 2017 n. 3626, ord.; C. Conti, Sez.	
	8	

	III, 12 ottobre 2004 n. 542, Sez. I, 10 febbraio 2004 n. 49).	
	Costituisce <i>jus receptum</i> , infine, l'ammissibilità del concorso di diverse azioni	
	e pronunce, anche in diversi plessi giurisdizionali, dal momento che esclusiva-	
	mente l'integrale ed effettivo ristoro di tutti i profili di danno erariale potrebbe	
	determinare la declaratoria di improcedibilità o di improponibilità della do-	
	manda, fermo restando la necessità di effettuare in sede esecutiva le dovute	
	decurtazioni e riduzioni, tenendo, cioè, conto delle somme eventualmente già	
	versate a titolo di risarcimento per effetto di precedenti condanne (v. C. conti,	
	SS.RR. 8 gennaio 1997 n. 3/A; Sez. I, 14 novembre 2000 n. 331; 7 maggio	
	2002 n. 143; 7 gennaio 2019 n. 6; Sez. II, 1 luglio 2005 n. 223; 8 giugno 2015	
	n. 295; 13 dicembre 2017 n. 967; 4 febbraio 2019 n. 23 e 13 dicembre 2019 n.	
	477; Sez. III, 4 dicembre 2005, n. 651; 16 giugno 2010 n. 770; 6 febbraio 2015	
	n. 68; Sez. Liguria 24 luglio 2020 n. 51 e 11 gennaio 2022 n. 2).	
	Va conclusivamente affermato che il Pubblico ministero ha l'interesse e la le-	
	gittimazione a promuovere separatamente l'azione di responsabilità nei con-	
	fronti di ciascun corresponsabile, ancorché sussista un titolo esecutivo nei con-	
	fronti di uno di essi, azione preordinata all'accertamento della solidarietà pas-	
	siva, al fine di perseguire il risarcimento integrale del danno e la massima tutela	
	dell'interesse pubblico.	
	La domanda risarcitoria riferita al danno non patrimoniale è stata respinta in	
	entrambi gli antecedenti giudizi relativi alla vicenda con differente motiva-	
	zione.	
	In relazione al convenuto Morbelli, mentre il pubblico ministero aveva posto	
	in udienza una riserva di ulteriore azione per la perseguibilità del danno all'im-	
	magine da peculato, considerando gli effetti della sopravvenienza del	
	9	

	passaggio in giudicato della sentenza penale in corso di causa, il Collegio non	
	ha ritenuto integrato nel giudizio n. 21369 il reato di cui al cit. art. 55- <i>quin-</i>	
	<i>quies</i> .	
	Relativamente al danno all'immagine, le azioni non possono considerarsi so-	
	vrapponibili, pure traendo origine dalla medesima vicenda fattuale, in quanto	
	gli elementi oggettivi delle domande (<i>petitum</i> e di <i>causa petendi</i> , come ragione	
	giustificativa della pretesa) sono parzialmente diversi, per cui deve conside-	
	rarsi senz'altro sussistente l'interesse sotteso all'azione risarcitoria.	
	Infine, considerato l'accertamento ormai definitivo del fatto materiale costi-	
	tuente reato, la mancata soddisfazione dell'interesse sostanziale azionato,	
	senz'altro sussiste la <i>res litigiosa</i> fondante l'interesse e la legittimazione ad	
	agire in giudizio.	
	2. Nel merito, la domanda attorea risulta parzialmente fondata.	
	In adesione all'orientamento consolidato di questa Corte, la Sezione ha già più	
	volte avuto modo di affermare che ai sensi dell'art. 651 c.p.p., posto il vincolo	
	della c.d. storicità dei fatti nella loro dimensione fenomenica, la sentenza irre-	
	vocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della	
	sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato	
	lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il	
	risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, dal momento	
	che non è consentito procedere nel giudizio contabile ad una diversa ricostru-	
	zione fattuale rispetto a quella già accertata, ove risultino coincidenti i com-	
	portamenti dannosi contestati con quelli di rilievo penale. Resta invece deman-	
	dato al giudice contabile il compito di verificare la sussistenza dell'elemento	
	oggettivo di danno, del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno e	
	10	

	l'antigiuridicità.	
	Pertanto, i fatti costituenti peculato non possono essere messi in discussione	
	nel presente giudizio e risulta dirimente anche la considerazione che parte con-	
	venuta non ha mai contestato, anzi abbia pacificamente ammesso in sede pe-	
	nale, con valenza confessoria, di aver prodotto autocertificazioni attestanti fal-	
	samente circostanze e servizi di missione mai o parzialmente svolti al fine di	
	lucrare i vantaggi illeciti, evidenze confermate dalle dichiarazioni rese dal Di	
	Donato, da quest'ultimo in particolare in sede di interrogatorio in data 18 set-	
	tembre 2019 e 14 febbraio 2020, nonché di incidente probatorio, in data 16	
	febbraio 2021 (cfr. verbali redatti con il sistema della fonoregistrazione e tra-	
	scrizione).	
	Pertanto, nel processo penale è emerso incontrovertibilmente che il Morbelli,	
	in accordo con il Di Donato, anziché svolgere i compiti di istituto, di assistente	
	capo coordinatore della Polizia ferroviaria, abbia posto in essere una condotta	
	finalizzata a realizzare interessi personali: oltre a quello del comandante, di-	
	retto a farsi accompagnare dalla sede di servizio a scali aeroportuali fuori Re-	
	gione per tornare presso la famiglia in Sardegna, quello proprio di sfruttare	
	illecitamente il tempo ed il veicolo (ed il carburante) distratti dal servizio isti-	
	tuzionale e da più commendevoli scopi, al fine di massimizzare guadagni in-	
	debiti, facendo apparire, agli uffici della Polizia ferroviaria, la maturazione del	
	diritto a trattamenti economici accessori aggiuntivi, mediante una serie di false	
	attestazioni sui fogli di viaggio e sui documenti di missione.	
	Peraltro, le indagini svolte dagli organi inquirenti sono state, nella specie, im-	
	ponenti e complete per tutti i citati episodi, mediante progressive acquisizioni	
	documentali presso gli uffici e le strutture coinvolti, nonché plurimi riscontri	
	11	

incrociati, tra cui: i tracciati autostradali originati mediante i *telepass* montati sulle autovetture; i tempi di permanenza nelle località di destinazione; le rilevanti incongruenze, evidenziate sin dalla prima indagine ispettiva interna, con i dati delle missioni e degli straordinari inseriti nel sistema informatico gestionale *CENAPS*; gli elementi giustificativi ed i modelli 106 cartacei; i tabulati ed il traffico delle utenze dei telefoni di servizio e personali in uso al Di Donato ed al Morbelli, con aggancio alle *celle* che hanno consentito la contestuale collocazione geografica dei due soggetti; i dati dei biglietti e dei passeggeri forniti dai vettori aerei; le sequenze delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza degli aeroporti, che hanno chiaramente ripreso entrambi i soggetti in attività ed orari del tutto incompatibili con le missioni pagate.

Infatti, il giudice penale d'appello (sent. 20 dicembre 2022 n. 2976) in ordine ai fatti di peculato ha ritenuto *che il motivo di censura relativo alla ritenuta assenza di prova del dolo del peculato è fondato. Il Tribunale, infatti, ha accertato la piena responsabilità dell'imputato in ordine alle condotte di falsificazione a lui addebitate con riferimento alla documentazione relativa alle trasferte compiute per accompagnare il superiore Di Donato presso gli aeroporti ove il predetto si imbarcava per raggiungere l'abitazione nei fine settimana: tale condotta di falsificazione, ammessa dallo stesso imputato, prova al di là di ogni ragionevole dubbio la consapevolezza da parte dell'imputato circa l'illegittimità dei viaggi in questione compiuti con l'autovettura di servizio (...) Non è pertanto dubitabile che in capo all'appellante Morbelli sia configurabile il dolo a titolo di concorso nella condotta di peculato tenuta dal Di Donato, essendo egli consapevole che l'autovettura della pubblica amministrazione non avrebbe potuto essere utilizzata per i viaggi in questione, tanto da*

occultarne la reale consistenza mediante la falsificazione circa le destinazioni raggiunte. Pertanto, ha ritenuto sussistente il reato, precisando che il fatto nei confronti dell'odierno appellante Morbelli debba essere qualificato come peculato d'uso (...in quanto) seppure di fatto chiamato a svolgere l'attività illecita con continuità, si limitava di volta in volta ad adempiere le singole richieste rivoltegli dal superiore, senza alcuna preventiva determinazione di un uso continuativo ed illimitato dell'autovettura. D'altronde, va rilevato che la Corte di cassazione, con la sentenza del 25 ottobre 2023 n. 210, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Morbelli, osservando che la falsificazione dei fogli di viaggio ha costituito diretta dimostrazione della consapevolezza da parte dell'imputato del carattere illegittimo dei viaggi compiuti con l'autovettura di servizio, e considerando che la Corte di appello ha confutato integralmente ciascuno degli argomenti posti a fondamento dell'assoluzione pronunciata in primo grado in relazione al delitto di peculato, dimostrando l'insostenibilità del ragionevole dubbio in ordine alla sussistenza del dolo di tale delitto.

3. Quanto al danno patrimoniale da peculato, il Morbelli ha contestato l'esistenza dell'elemento soggettivo del dolo, dal momento che sarebbe anzi chiaramente emersa nella vicenda la propria *sudditanza psicologica* rispetto al superiore gerarchico concorrente nel reato, che avrebbe inciso sulla coscienza e volontà dell'azione dannosa, richiamando il contenuto nella sentenza di primo grado del Tribunale di Genova ed invocando l'autonomia del giudizio contabile nella valutazione dell'elemento soggettivo al fine di derubricare il dolo del peculato d'uso in colpa grave in assenza di prova della volizione dell'evento, stante l'assenza di ogni potere decisionale da parte del convenuto.

La tesi è infondata ed evidentemente contraddittoria, laddove lo stesso

	difensore conferma, da un lato, “la circostanza della persistenza in capo al	
	Morbelli dell’ <i>obbligo di opporsi a ordini</i> la cui esecuzione avrebbe costituito	
	reato” e, dall’altro lato, però, che “essa non vale a incidere sul ragionamento,	
	soprattutto se riguardata dal versante della <i>sudditanza psicologica</i> ”.	
	Invero, premessi i referenti normativi, la medesima citata sentenza di questa	
	Sezione n. 5 del 2024 ha già chiarito che, nel caso di azione risarcitoria azio-	
	nata per la condotta di un dipendente che ha attestato falsamente missioni fuori	
	sede e ore di lavoro straordinario nell’esecuzione di reiterate illegittime richie-	
	ste del proprio superiore, il dipendente ha il diritto-dovere di <i>opporre rimo-</i>	
	<i>stranza</i> al superiore quando l’ordine da quest’ultimo impartito sia ritenuto pa-	
	lesamente illegittimo e di <i>disattenderlo</i> quando sia vietato dalla legge penale.	
	La differenza tra le due fattispecie è da rinvenirsi, infatti, nella gravità del con-	
	tenuito dell’ordine, atteso che la condotta vietata dalla legge penale consente al	
	dipendente di esimersi totalmente dalla sua esecuzione, mentre, in caso di or-	
	dine ritenuto illegittimo, ove alla rimostranza del dipendente segua il rinnovo	
	dell’ordine per iscritto, l’impiegato deve darvi esecuzione, andando esente da	
	responsabilità e determinandone l’accollo in capo al superiore.	
	D’altronde, quanto ai limiti all’opponibilità al giudicato penale, nella sentenza	
	d’appello (confermata in Cassazione) si rinviene un puntuale accertamento	
	della sussistenza dell’elemento psicologico doloso (essenza dei motivi che	
	hanno dato luogo alle impugnazioni), quindi l’accertamento del giudice penale	
	porta con sé nitidamente l’accertamento del fatto di reato doloso, che connota	
	la peculiarità dell’accertamento fattuale effettuato dal giudice penale, che per	
	quanto detto è vincolante in sede contabile ai sensi dell’art. 651 c.p.p.	
	Nella fattispecie, infatti, sussistono tutti i presupposti per l’applicazione della	
	14	

norma: il convenuto è lo stesso soggetto condannato dal giudice penale; la sentenza ha oggetto gli stessi fatti contestati dal p.m. contabile; la condanna è inoppugnabile ed emessa a seguito di dibattimento. Va, poi, ribadito che nel momento in cui sono state accertate plurime falsificazioni, ammesse dallo stesso imputato, le medesime giocoforza hanno evidenziato la perfetta consapevolezza e volontà di realizzare un fatto illecito fonte di pregiudizio, essendo palese che l'uso dell'auto di servizio (per raggiungere località differenti da quelle falsamente indicate e per scopi diversi da quelli istituzionali rappresentati) sostanziava, oltre che fatto penalmente rilevante, anche una causa di depauperamento per l'amministrazione. Va aggiunto che tale *situazione di sudditanza* è stato elemento già esaminato anche dal giudice penale, che lo ha valutato esclusivamente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, senza ritenere che tale aspetto psicologico facesse venire meno il dolo del reato (pag. 20, sentenza d'appello).

Ancora, la Corte di cassazione, nel respingere il ricorso del Morbelli, sul punto specifico è stata inequivoca, considerando che *la Corte di appello ha, infatti, rilevato, con motivazione congrua, come l'imputato abbia consapevolmente scelto di eseguire un ordine illegittimo e come la "situazione di sudditanza che ha indebolito la capacità di reazione" non elide la rilevanza penale della sua condotta, ma giustifica solo l'applicazione delle attenuanti generiche* (pag. 8).

Infine, quanto alla dedotta circostanza che *"tutti sapevano"*, compreso il dirigente che autorizzava i pagamenti, va rammentato che il mantenimento di una prassi illegittima e l'eventuale tolleranza di taluni comportamenti abusivi possono costituire elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione dell'agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare

	una situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche, in ogni	
	caso non potendo rivestire efficacia scriminante la prassi <i>contra legem</i> .	
	Dunque, non può dubitarsi della sussistenza del rapporto di servizio, trattan-	
	dosi di un dipendente della Polfer; nonché del nesso causale tra la sua condotta	
	e la suddetta posta di danno e, sotto il profilo soggettivo, il Collegio condivide	
	la costruzione in termini di dolo effettuata dalla Procura, tenuto conto del chia-	
	rissimo divieto normativo e delle gravi condotte di reato messe in atto, conno-	
	tate da attività di mistificazione e falsificazione, per indurre in errore gli uffici,	
	avuto riguardo al grado organizzativo rivestito ed al livello culturale presup-	
	posto dalla funzione di assistente capo coordinatore svolta.	
	La domanda di risarcimento del danno patrimoniale diretto da peculato, per-	
	tanto, è fondata e può essere accolta, per complessivi €. 3.348,43.	
	4. Da ultimo, il convenuto contesta la carenza del danno all'immagine per as-	
	senza, nella specie, del <i>clamor fori</i> , sostenendo che la Procura non avrebbe	
	provato il discredito e la perdita di fiducia subita dall'amministrazione in con-	
	seguenza dei fatti illeciti contestati, osservando che <i>l'isolata e geografica-</i>	
	<i>mente localizzata pubblicazione di trafiletti giornalistici sulla vicenda limitata</i>	
	<i>ad un solo giorno</i> non avrebbe causato danno, citando la sentenza n. 44/2023	
	resa nei confronti del Di Donato, appellata dalla Procura, nella quale la Sezione	
	ha ritenuto non superata la soglia minima di lesività e carente la prova degli	
	elementi oggettivi, soggettivi e sociali a dimostrazione di tale voce di danno.	
	L'art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (conv. con	
	legge 3 agosto 2009, n. 102), successivamente modificato con decreto-legge 3	
	agosto 2009, n. 103 (conv. con legge 3 ottobre 2009, n. 141), aveva previsto	
	l'esperibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della	
	16	

	pubblica amministrazione nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge	
	27 marzo 2001, n. 97, disposizione che prevedeva l'obbligo della comunica-	
	zione al procuratore contabile delle sentenze irrevocabili di condanna per i de-	
	litti dei pubblici ufficiali previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del	
	codice penale, ai fini di promozione dell'azione per responsabilità amministra-	
	tiva.	
	Successivamente, l'art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ha	
	inserito, tra l'altro, il comma 1- <i>sexies</i> nell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994	
	n. 20, ai sensi del quale "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno	
	all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di	
	un <i>reato contro</i> la stessa pubblica amministrazione accertato con <i>sentenza pas-</i>	
	<i>sata in giudicato</i> si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma	
	di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal	
	dipendente". Il quadro normativo è stato, poi, ulteriormente innovato dal de-	
	creto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (che ha approvato il codice della giu-	
	stizia contabile), il quale all'art. 4 dell'all. 3 (n.t.a.) ha espressamente abrogato	
	l'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (alla lett. g) e l'art. 17, comma 30- <i>ter</i> , primo	
	periodo del decreto-legge n. 78 del 2009 (alla lett. h).	
	È venuto, quindi, meno il limite derivante dal rinvio alle fattispecie penali dei	
	delitti dei pubblici ufficiali di cui al titolo II, capo I, del libro II c.p., che alla	
	stregua dell'art. 17, comma 30- <i>ter</i> , permettevano alla procura erariale di per-	
	seguire il danno all'immagine; l'attuale disciplina si rinviene, oltre che nel ci-	
	tato art. 1, comma 1- <i>sexies</i> , della legge n. 20 del 1994, nell'art. 51 c.g.c., ai	
	sensi del quale "La nullità per violazione delle norme sui presupposti di pro-	
	ponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio."	
	17	

	(Cfr. Sez. Liguria, 14 dicembre 2020 n. 110; 30 dicembre 2024 n. 114 e 24	
	gennaio 2025 n. 6; v. C. cost. 19 luglio 2019 n. 191; 16 giugno 2023 n. 123).	
	Ne discende che, per la proponibilità dell'azione per danno all'immagine, si	
	richiede un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza	
	passata in giudicato, nell'accezione più ampia, senz'altro comprendente i reati	
	contro il patrimonio (truffa) e contro la fede pubblica (falso) commessi nella	
	specie (con vincolo di continuazione) al fine di perpetrare anche il peculato	
	d'uso ex art. 314, secondo comma, c.p., delitto <i>proprio</i> dei pubblici ufficiali	
	riconducibile all'alveo di applicabilità di cui al citato art. 17, comma 30-ter.	
	Sulla base della ricostruzione che precede, risulta evidente che sussistono le	
	condizioni di ammissibilità dell'azione per il nocumento non patrimoniale.	
	Passando al merito della causa, occorre verificare se la Procura abbia assolto	
	l'onere di allegare (e provare in caso di eventuale <i>specificata</i> contestazione) i	
	fatti sulla base dei quali il convenuto possa ritenersi responsabile anche per il	
	danno non patrimoniale, ossia, la violazione degli obblighi derivanti dal rap-	
	porto di servizio per la realizzazione di finalità estranee all'interesse pubblico	
	e l'offesa arrecata all'immagine dell'amministrazione, in conseguenza delle	
	condotte illecite, in ossequio al dettato degli artt. 94 e 95 c.g.c., non potendo	
	questo essere assimilato ad una sanzione automaticamente applicabile al solo	
	ricorrere della commissione di un reato in danno della pubblica amministra-	
	zione, accertato dal giudice penale con sentenza passata in giudicato (v. C.	
	conti, Sez. I, 23 maggio 2023 n. 25; Sez. Liguria, 10 maggio 2023 n. 44).	
	Il danno all'immagine, quale <i>danno pubblico</i> conseguente alla lesione del buon	
	andamento, del prestigio e dell'affidamento posto nell'amministrazione dai	
	cittadini e dai suoi dipendenti, pur avendo natura non patrimoniale, è risarcibile	
	18	

a carico degli autori ai sensi dell'art. 2059 c.c.. Tale disposizione prevede, infatti, la risarcibilità delle lesioni di interessi c.d. *areddutuali*, dotati di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 2 Cost., quale, appunto, il danno all'immagine (cfr., Cass. SS.UU., 12 aprile 2012 n. 5756; Cass. Sez. III, 4 giugno 2007 n. 12929; C. conti, SS.RR., 23 aprile 2003 n. 10/2003/QM, sia pure riferendo il danno *esistenziale* all'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c.; Sez. III, 1° febbraio 2012 n. 55; Sez. I, 14 febbraio 2017 n. 55; Sez. II, 24 marzo 2017 n. 153).

Al riguardo, il pubblico ministero ha rimarcato che non vi sarebbe spazio “per un preteso discernimento” del giudice contabile, dal momento che alla condanna penale irrevocabile ed all’attestazione del *clamor* derivante dagli articoli di stampa versati in atti conseguirebbe “necessariamente la condanna per lesione all’immagine”. A tal fine, ha citato giurisprudenza d’appello di questa Corte, la quale ha considerato gli effetti della diffusività del *web*, l’irrilevanza del taglio, della localizzazione nel corpo del giornale e del tenore divulgativo degli articoli, ribadendo che *il clamor fori non è elemento integrativo, né costitutivo del danno all’immagine, incidendo semmai solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante. In tal senso, è ormai attestata la giurisprudenza contabile prevalente, anche di questa Sezione (ex plurimis, v. SS.RR. n. 10/QM/2003 secondo cui “il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione”; ex multis, 2^ Sez. App. n. 178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; 1^ Sez. App. n. 376/2023, n. 490/2021).* (v. Sez. II, 5 ottobre 2023 n. 265).

Come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, nondimeno va evidenziato che *Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da*

chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. III, 6 dicembre 2018 n. 31537 ord.; Sez. VI, 28 marzo 2018 n. 7594 ord.; Sez. III, 26 ottobre 2017 n. 25420 ord.). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. VI, 18 luglio 2019 n. 19434). (v. ex multis Cass Sez. III, 18 febbraio 2020 n. 4005 e 12 aprile 2022 n. 11768).

Secondo i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova grava, infatti, sul pubblico ministero contabile dimostrare il danno all'immagine per l'ente pubblico, consequenziale alla condotta illecita del dipendente (ma, all'un tempo, dalla medesima distinto), in base ai criteri "oggettivi, soggettivi e sociali", elaborati dalla giurisprudenza, costituendo le evidenze giornalistiche e mediatiche, comunque, un basilare referente probatorio sia sull'*an* che sul *quantum*, ferma restando la necessità di prove concrete, sia pure indiziarie, serie, precise e concordanti, della divulgazione e del discredito derivante dall'azione lesiva per la perdita di fiducia da parte della cittadinanza (v. C. conti, SS.RR. 18 gennaio 2011 n. 1/2011/QM; Sez. I, 19 marzo 2018 n. 121 e 5 febbraio 2018 n. 52; Sez. III, 4 dicembre 2019 n. 241 e 6 novembre 2020 n. 189; Sez. Liguria, 7 ottobre 2021 n. 185; 9 maggio 2022 n. 45; 12 luglio 2022

n. 63;10 maggio 2023 n. 44, 14 dicembre 2023 n. 109 e 24 gennaio 2025 n. 6).

Come noto, il primo dei richiamati indici, di natura oggettiva (inerente alle modalità di realizzazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento), può sintetizzarsi nell'idoneità del fatto a pregiudicare la reputazione del soggetto passivo; il secondo, di natura soggettiva, attiene al ruolo dell'agente nell'ambito della struttura amministrativa ed il terzo, di natura sociale, all'ampiezza della diffusione nell'ambiente, anche per effetto del *clamor fori* e dell'eco mediatica suscitata, per la negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica e all'interno della stessa amministrazione (cfr. Sez. I, 2 dicembre 2021 n. 490).

In proposito, la Sezione non può che ribadire quanto già considerato con la sentenza n. 44/2023, dal momento che il concorso nei reati da parte del Morbelli non aggiunge ulteriori significativi elementi alla vicenda già vagliata, che ha certamente nuociuto – astrattamente – *in primis* alla carriera ed al buon nome del dirigente Di Donato, considerato il ruolo meramente esecutivo svolto all'interno della Polfer dal suo autista, ma di per sé solo non appare senz'altro idoneo a mettere a repentaglio il prestigio e l'onore della Polizia di Stato o a minare la fiducia dei cittadini nell'istituzione, né a far insorgere in loro la convinzione di una sua distorta ovvero per il futuro distopica organizzazione.

Infatti, il Collegio condivide la tesi ivi espressa, vuoi per l'implicazione del dirigente rimasta circoscritta alla fase delle indagini preliminari, avendo il medesimo collaborato con l'autorità giudiziaria e definito il procedimento con il rito speciale ex art. 444 c.p.p., concorrendo sostanzialmente al raggiungimento del risultato dell'attività investigativa; vuoi per il fatto che non risulta prospettata alcuna concreta disfunzione operativa, limitandosi, la decina di articoli

allegati (tra cui agenzie Ansa e tg24sky, comprensivi anche dei quattro stralci prodotti nel giudizio n. 21243), a far riferimento all'accusa mossa dalla Procura della Repubblica di Genova ed alle iniziative giudiziarie ed organizzative prontamente assunte; vuoi, per la limitata eco temporale (18-20 settembre 2019).

Nelle suddette pubblicazioni, infatti, si titola e si legge: *Di Donato indagato per peculato, l'ex Capo della Mobile di Sassari avrebbe usato 100 volte l'auto di servizio per andare in aeroporto*, La Nuova Sardegna; *Auto di servizio per viaggi provati: nei guai il Capo della Polfer, indagato per peculato*, IVG, Il Vostro Giornale; *Polizia e peculato, perché?*, Varesepress; *Al termine dell'indagine la Procura aveva chiesto per lui la sospensione della professione, ieri il gip si è riservata di decidere nei prossimi giorni. Intanto per il dirigente della Polfer è arrivata la rimozione dall'incarico operativo ed è già stato nominato un sostituto, e, infine, Di Donato ha già risposto alle domande della magistrata e spiegato la sua posizione; Capo della Polfer nei guai per peculato*, Il Giornale e *Cento Viaggi privati con l'auto di servizio, il superpoliziotto perquisito ed indagato. Il Capo della Polizia ferroviaria obbligava l'autista a truccare tutti i report; i week-end in Sardegna spacciati come missioni; Nei guai anche l'assistente che lo accompagnava nelle trasferte; Decisivo, per capire quale tipo di pressioni avesse subito dato il divario gerarchico dal superiore, sarà il nuovo interrogatorio (...)*, Il Secolo XIX.

Pertanto, risulta evidente che nelle medesime pubblicazioni, centrate sulla figura del *superpoliziotto* indagato, non si rinviene espresso riferimento al coinvolgimento del suo autista personale, salvo esclusivamente nel corpo di un paio di articoli. Comunque, del convenuto Morbelli non viene mai neppure diffusa al pubblico esatta identificazione, restandone sempre omesse le generalità.

Inoltre, anche a voler prescindere dalla totale assenza di elementi indicativi dell'identità personale del Morbelli, al più menzionato nel ruolo di *autista*, quello che emerge, semmai, è esclusivamente la sua avvenuta coazione “a truccare i report”, per effetto della rappresentazione giornalistica di una condizione di completa soggezione operativa al dirigente, evidenza che, se non elimina la responsabilità penale ed erariale del convenuto, nondimeno appare rilevante ad escluderne la responsabilità a titolo di danno all'immagine, dal momento che egli appare nella narrazione, più che coautore, “vittima” del disegno criminoso.

Inoltre, non può essere ignorato che la Sezione ha mandato assolto il dirigente Di Donato, a pari titolo, sulla scorta di argomenti che, evidentemente ed a maggior ragione, possono valere per il Morbelli, anche per esigenze di giustizia sostanziale, posto che le due posizioni restano quantomeno interconnesse.

Nella citata pronuncia, infatti, condivisibilmente, la Sezione ha già avuto modo di affermare che *La pubblicazione di due brevi articoli (“trafiletti di scarso rilievo”), nell'edizione locale ed in pagine avanzate dei quotidiani citati, duplicati nelle agenzie on line delle medesime testate, con taglio divulgativo, consente di aderire alla prospettiva difensiva secondo la quale essi costituiscono “l'uno il doppione dell'altro (lo stesso articolo è riproposto sia nella versione cartacea che online della stessa testata giornalistica), e dimostrano la scarsissima eco mediatica che ha avuto la vicenda (che non ha più ricevuto aggiornamenti dopo il rinvio a giudizio)”, in mancanza di prove concrete, apparendo prima facie inidonei a determinare allarme sociale, disvalore e soprattutto a vulnerare l'immagine dell'Ente o ad arrecargli disdoro. Anzi, il Collegio ritiene che i suddetti inserti giornalistici, alla base della notizia dei danni, abbiano trasmesso il messaggio per cui la condotta illecita del*

convenuto è stata individuata e stigmatizzata direttamente dall'Amministrazione e nella competente sede penale, con la conseguenza che il prestigio dell'Ente, invece di risultare pregiudicato, ne è stato, anzi e verosimilmente, valorizzato attraverso la descrizione della capacità di reazione e di risposta dell'apparato.

Inoltre, l'attore pubblico non ha descritto il richiamato "clamor fori" della notizia, consideratane la dimensione divulgativa esterna estremamente limitata e circoscritta e, soprattutto, i caratteri della stessa che si ritengono inidonei al contestato vulnus, non potendo bastare ai fini della causa il riferimento all'astratta riprovevolezza della condotta, pur a fronte di gravi abusi dei poteri e delle funzioni connessi alla qualità di dirigente superiore rivestita. Neppure constano risultanze in tal senso significative interne all'amministrazione (quali, ad esempio, comunicati sindacali e di servizio, effetti emulativi, note interne, diffusione della notizia tra Reparti tramite e-mail o in rete).

(...) Difettano, nella prospettazione accusatoria, l'allegazione e la prova (anche presuntiva) degli elementi oggettivi, soggettivi e sociali richiamati, alla cui stregua predicare, sia pure in chiave presuntiva, il danno reputazionale conseguente alle condotte infedeli del (...)." (così Sez. Liguria, 12 luglio 2022, n. 63; 9 maggio 2022, n. 45; cfr. (...) anche la sentenza 7 ottobre 2021, n. 185). (Sez. Liguria, 10 maggio 2023, n. 44).

Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno all'immagine, che non può restare meramente presunto in virtù della condanna penale, non appare sufficientemente provato, ritenendo a tal proposito il Collegio che non sia stata offerta sufficiente dimostrazione in ordine alla divulgazione della notizia del coinvolgimento del Morbelli nei reati, neppure mai espressamente identificato

	da parte dei media, tanto da consentire di ritenere che, secondo la regola del	
	<i>“più probabile che non”</i> , vi sia stata una diffusione tale da superare quella so-	
	glia minima di lesività che ne costituisce presupposto per il riconoscimento.	
	Ciò è conforme alla giurisprudenza consolidata della Sezione, che esclude la	
	sussistenza di un danno risarcibile laddove il fatto contestato sia stato oggetto	
	di minimale diffusione mediatica e risulti, comunque, di scarsa offensività.	
	La conferma della connotazione dolosa dell’illecito e la gravità dei fatti esclu-	
	dono l’esercizio del richiesto potere riduttivo dell’addebito, non potendo rile-	
	vare le ulteriori circostanze soggettive ed oggettive rimarcate dalla difesa.	
	Sulle somme oggetto di condanna, da considerarsi comprensive di rivaluta-	
	zione monetaria, vanno calcolati gli interessi legali dalla data della pubblica-	
	zione della presente sentenza sino all’integrale soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da di-	
	spositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando,	
	accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, condanna Raffaello Morbelli	
	al pagamento in favore del Ministero dell’interno della complessiva somma di	
	€. 3.348,43 (euro tremilatrecentoquarantotto/43), oltre agli interessi legali,	
	dalla pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.	
	Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate con	Ai sensi dell’art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 356,96 (Trecentocinquantasei/96).
	nota di Segreteria a margine della sentenza, ai sensi dell’art. 31, quinto comma,	
	c.g.c..	Genova, 13 maggio 2025
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	Il Direttore della Segreteria (Elena Asta) (f.to digitalmente)
	25	

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025, proseguita il 20 marzo 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Patrizia Esposito

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 13 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)